



Facciamo il punto

Luglio 2025



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di luglio 2025 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di agosto 2025 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Accordo di sicurezza sociale Italia-Albania

Con la Circolare n. 106 del 1° luglio 2025, l'Inps ha illustrato le disposizioni contenute nell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale entrato in vigore il 1° luglio 2025 con lo scopo di coordinare le legislazioni dei due Stati contraenti, al fine di garantire la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale. Sancisce, inoltre, il principio della parità di trattamento delle persone assicurate o ammesse ai benefici previsti in base alle legislazioni di sicurezza sociale degli Stati firmatari.

L'Accordo sancisce, come regola generale, il principio della territorialità della legislazione applicabile. È prevista la possibilità per il lavoratore dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, inviato nel territorio dell'altro Stato, di rimanere soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la durata del distacco non superi 24 mesi. Il certificato di copertura contributiva viene redatto sull'apposito modello IT/AL 101.

Il campo di applicazione materiale dell'Accordo ricomprende, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, le assicurazioni invalidità vecchiaia e superstiti, disoccupazione involontaria, malattia e maternità.

Cig per caldo eccezionale

Con il Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025 l'Inps riassume le indicazioni in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di

integrazione salariale correlate alle condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, è possibile richiedere l'integrazione salariale utilizzando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori". Si precisa che le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute esclusivamente per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo", richiedibile in presenza di temperature superiori a 35 °C, eventualmente anche misurata come temperatura cosiddetta percepita, nelle situazioni di lavorazioni svolte in luoghi non proteggibili dal sole o con l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore o con strumenti di protezione individuale che possono far aumentare la temperatura percepita. È necessario fornire adeguati elementi descrittivi a supporto nella relazione tecnica.

Le due predette causali rientrano tra gli eventi oggettivamente non evitabili (cd.Eone) e pertanto non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni per i lavoratori beneficiari; non è dovuto il contributo addizionale; il termine di presentazione della domanda è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui

l'evento si è verificato; l'informativa sindacale può anche non essere preventiva.

Sospensione delle notifiche

L'Inps, con il Messaggio n. 2359 del 25 luglio 2025, al fine di agevolare gli adempimenti dei soggetti contribuenti e dei loro intermediari, comunica che dal 1° al 31 agosto 2025 compreso sospenderà la notifica delle note di rettifica, le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione, l'emissione degli avvisi di addebito e degli atti di accertamento dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Saranno comunque notificati gli atti qualora sia prossimo il maturare del termine di prescrizione e/o decadenza.

Chiarimenti sulla qualifica di Pmi

L'Inps, con il Messaggio n. 2398 del 30 luglio 2025, fornisce chiarimenti in merito alla qualificazione di microimprese e alle piccole e medie imprese (Pmi) al fine dell'applicazione dell'agevolazione Decontribuzione Sud, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, secondo cui rientrano nella nozione di Pmi i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Stando alla definizione del predetto Regolamento, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro. I criteri devono essere rispettati nel relativo periodo di riferimento, cioè l'ultimo esercizio contabile chiuso, e calcolati su base annua.

L'Istituto fa presente che è stata rilasciata una apposita funzionalità all'interno delle denunce mensili che emette una segnalazione al verificarsi di forza lavoro nel mese di competenza superiore a 250 unità.

Profili assicurativi del lavoro mediante piattaforme digitali

L'Inail ha pubblicato la Circolare n. 40 del 4 luglio 2025, con la quale fornisce precisazioni in merito ai profili assicurativi per i lavoratori delle piattaforme digitali.

In particolare, in base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), si applicano diversi criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi.

Se qualificati come lavoratori autonomi, il premio è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.

Se qualificati come collaboratori etero-organizzati di cui all'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 o lavoratori subordinati, si applicano le regole previste per i lavoratori dipendenti: i premi sono determinati in base alla retribuzione effettiva o a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o comunque dal Ccnl da assumere.

Gli oneri assicurativi sono sempre integralmente a carico dell'impresa titolare della piattaforma digitale.

Provvedimenti di interdizione ante e post partum

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Nota n. 5944 dell'8 luglio 2025, con la quale fornisce indicazioni in merito all'emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo antecedente (fino all'inizio del congedo di maternità) e successivo al parto (fino a sette mesi dopo il parto), nei casi di lavoratrici esposte a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, e sia impossibile adibirle ad altre mansioni.

L'istanza può essere presentata dal datore di lavoro o dalla dipendente e la valutazione da parte degli ispettori deve essere effettuata sulla base del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e dell'esame concreto delle condizioni di lavoro e dell'ambiente, considerando fattori come il rumore, le vibrazioni, l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche, la postura lavorativa e la movimentazione dei carichi.

Se non è possibile eliminare il rischio o spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile, entro sette giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ufficio deve emanare provvedimento di interdizione dal lavoro che decorre dalla data di adozione.

Tabella dei lavori intermittenti

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Nota n. 1180 del 10 luglio 2025, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle conseguenze dell'abrogazione del R.D. n. 2657 del 1923 da parte della Legge n. 56/2025 con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

Considerato che il D.M. 23 ottobre 2004, ancora pienamente vigente, stabilisce che, in assenza di disposizioni dei Ccnl, è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro

intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, si ritiene che l'abrogazione del predetto R.D. non abbia inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 è da considerarsi quale rinvio meramente materiale.

Punti aggiuntivi per la patente a crediti

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Nota n. 288 del 15 luglio 2025, con la quale fornisce indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi.

Ogni soggetto inizia con un punteggio base di 30 crediti, che può essere incrementato fino a un massimo di 100 in base al possesso di specifici requisiti. Dal 10 luglio scorso è possibile richiedere l'integrazione del punteggio iniziale in base a criteri, specificatamente dettagliati nella Nota, come l'anzianità dell'impresa, l'effettuazione di attività formative aggiuntive in ambito sicurezza e di investimenti specifici e ulteriori interventi in materia di tutela della salute.

La richiesta dei crediti aggiuntivi deve avvenire tramite il portale della Patente a crediti.

Auto in uso promiscuo ai dipendenti

Con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile ai redditi di lavoro dipendente derivanti dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 e dal D.L. 19/2025.

Un aspetto di particolare rilevanza pratica è rappresentato dalla disciplina transitoria introdotta dall'art. 6, comma 2-bis, D.L. n.

19/2025. Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, continua ad applicarsi la disciplina previgente, ossia quella vigente al 31 dicembre 2024. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in tali casi, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente.

Nell'ipotesi di proroga del contratto, trattandosi di mera estensione temporale senza novazione, resta applicabile la disciplina vigente al momento della stipula originaria, fino alla naturale scadenza della proroga. Nel caso di riassegnazione del

veicolo a un diverso dipendente, invece, la riassegnazione comporta la stipula di un nuovo contratto e, pertanto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione.

Si chiarisce, inoltre, che, per veicoli ordinati entro il 2024, ma consegnati dopo il 30 giugno 2025, oppure per veicoli immatricolati prima del 1° luglio 2020, il valore del fringe benefit deve essere determinato in base al "valore normale" del bene o servizio, limitatamente alla quota riferibile all'uso privato, scorporando cioè la parte di utilizzo aziendale.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Calzaturieri (industria) - Accordo di rinnovo 17 luglio 2024

Minimi tabellari: con la retribuzione di agosto 2025 decorre l'aumento dei minimi tabellari.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 - Roma

SEDE DI LODI

Via Antonio Lombardo, 7
26900 - Lodi

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 - Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1

00187 - Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291

26900 - Lodi

Via Antonio Lombardo, 7
T +39 0371 941330

26841 - Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.300 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu